**CONVENZIONE DI TIROCINIO**

**TRA**

l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino – con sede in Contrada Omerelli, 20 - San Marino Città – d’ora in poi denominata anche “Soggetto promotore” o “Università”, nella persona del Responsabile della Segreteria e Servizi agli Studenti – Orientamento f.f., dott.ssa Marica Montemaggi – delegata dal Magnifico Rettore, prof. Corrado Petrocelli, con Atto n. 008/2020 del 01/07/2020;

**E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

con sede in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominato “Soggetto ospitante”, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

congiuntamente anche (“parti”)

 **PREMESSO CHE**

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento ai sensi dell’art.18, della legge n. 196/1997 e successivo D.M. n. 142/1998 recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;
2. L’Università è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento nel territorio della Repubblica di San Marino, della Repubblica italiana, ed eventualmente dei paesi europei;
3. L’Università è soggetto abilitato a promuovere tirocini extracurriculari nel territorio della Repubblica di San Marino e nella Regione Emilia Romagna;
4. I tirocini di formazione ed orientamento sono disciplinati dal Regolamento generale d’Ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d’ora in poi Regolamento).

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Oggetto della Convenzione**

Con la stipula della presente Convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell’Università per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento.

**Art. 2**

**Finalità ed indennità di partecipazione**

Il Tirocinio formativo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della Legge italiana 196/1997 non si configura come un rapporto di lavoro in quanto consiste in un periodo di formazione e di orientamento nel mondo del lavoro.

In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, si precisa che è obbligatoria per i tirocini extracurriculari ed è facoltativa per i tirocini curriculari. L’ammontare in euro e la corresponsione dell'indennità di partecipazione è a carico del Soggetto ospitante.

**Art. 3**

**I Tutor**

L’università individua un Tutor accademico quale responsabile didattico-organizzativo di ciascun Tirocinio. Quest’ultimo ha il compito di concordare con il Soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti con il Tutor Soggetto ospitante che ha, a sua volta, il compito di seguire il percorso formativo dello stesso e attestarne le attività svolte.

**Art. 4**

**Progetto formativo**

Il Tirocinio è promosso sulla base di un Progetto Formativo che ne espliciti i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall’Università.

Il progetto formativo deve contenere:

* Il nominativo del tirocinante;
* Il nominativo del tutor accademico;
* Il nominativo del tutor soggetto ospitante;
* Obiettivi, modalità e durata di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
* Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, uffici) presso cui svolge il tirocinio;
* Gli estremi identificativi delle coperture assicurative

Condizione per l’effettivo avvio del Tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del Tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al Tirocinante, ciascuna Parte potrà unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all’altra Parte contraente.

**Art. 5**

**Obblighi di partecipazione**

Da una parte, il soggetto ospitante si impegna a rispettare il Progetto Formativo, a garantire al Tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, a seguire lo svolgimento del Tirocinio con la cura e diligenza necessaria e a rispettare il rapporto tra dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98.

Dall’altra parte, il tirocinante si impegna a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del Tirocinio devono essere concordate con il Soggetto ospitante.

**Art.6**

**Obblighi assicurativi**

L’Università copre i tirocinanti con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal Tirocinio e con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione di tali attività. L’Università assicura i tirocinanti con "Polizza cumulativa infortuni" n. 0243580303 - Appendice 00005 e “Polizza RCT/RCO” n. 323580742 – delle ASSICURAZIONI GENERALI, in qualunque sede dichiarata in cui si svolga il tirocinio.

Il soggetto ospitante può contestualmente assicurare, con enti pubblici o privati, i tirocinanti/stagisti secondo le normative vigenti in materia assicurativa nel territorio di riferimento per le medesime finalità, in qualunque sede dichiarata in cui si svolga il tirocinio.

In caso di infortunio/incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l’evento, entro i tempi previsti dalla polizza assicurativa, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

**Art. 7**

**Trattamento dei dati personali**

Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito della Convenzione, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e il “Soggetto ospitante” si impegnano ad effettuare i trattamenti esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione degli obblighi assunti con la Convenzione.

Ciascuna parte provvederà ad effettuare i trattamenti di dati personali di cui alla presente Convenzione in qualità di Titolare autonomo del trattamento, assolvendo i rispettivi obblighi per i trattamenti correlati di competenza, fornendo istruzioni ai rispettivi incaricati, vigilando sul loro operato e garantendo la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

**Art. 8**

**Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di tre anni. Le Parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto con preavviso di 90 giorni.

**Art. 9**

**Controversie**

In via prioritaria, le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

In caso di controversia di qualsiasi natura, che possa intervenire tra le Parti in ragione del presente Accordo, il foro competente, eletto volontariamente da entrambe le stesse Parti, è il Tribunale della Repubblica di San Marino; oppure, diversamente, la risoluzione di eventuali controversie sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui un membro designato da ciascun soggetto ed uno scelto di comune accordo.

**Art. 10**

**Registrazione e imposta di bollo**

Le Parti, sottoscrivendo la presente convenzione, dichiarano di approvarla in ogni sua parte e per intero. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. italiano n. 131/1986 e del Decreto Delegato (RSM) art. 1 55/2017, a cura e spese della parte richiedente. Le parti contraenti richiedono le esenzioni fiscali previste per gli atti della pubblica amministrazione in particolare per imposta di bollo e di registro (c.f.r. art.73 della legge RSM 85/1981 e successive modifiche)

**Art. 11**

**Normative applicabili**

Per tutto quello che non è espressamente previsto dalla presente Convenzione le Parti rinviano alla legislazione vigente nella Repubblica di San Marino e in Italia.

San Marino,

(Firma per il Soggetto Promotore) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma per il Soggetto Ospitante) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_